



COMUNE DI CANDIOLO

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.8

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
"IMU"**

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, addì **QUATTRO**, del mese di **APRILE**, alle ore **20.40**, nella sala del consiglio comunale Via Foscolo n. 4, convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica, di Prima convocazione, **IL CONSIGLIO COMUNALE**, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
MOLINO Valter	Sì	ALIBERTI Luciano	No - Giust.
OSELLA Domenico	Sì	PORCU Massimo	No - Giust.
BATTAGLIA Domenico	Sì	DI BENEDETTO Graziano	Sì
ZUCCA Palmiro	No - Giust.	SCHIFANO Pasqualino	No - Giust.
TUBIELLO Francesco	Sì	ROLLE' Michele	Sì
MELINO Fiorenzo	Sì	LODDO Andrea	No - Giust.
PELLEGRINI Giovanna	Sì	ADAMO Giovanni	Sì
AGOSTINI Graziana	Sì	DEMICHELIS Marco	No - Giust.
ANGELINO Anna Maria	Sì		
		Totale Presenti	11
		Totale Assenti	6

Assume la Presidenza **MOLINO Valter**, nella sua qualità di **SINDACO**
Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa RAVINALE Caterina**
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n° 9 del 25/03/2014 dell'AREA FINANZIARIA avente per oggetto: **“IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**
APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ”
allegata all'originale della presente deliberazione

Premesso che:

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale “le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23.12.2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28.12.2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28.09.1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato in tale senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27.12.2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014, con cui è stato disposto il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014;

Visto l'art. 1, comma 639 L. 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto l'istituzione dell'Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e Considerato che, per quanto la Legge di Stabilità 2014 ed il successivo D.L. 16/2014 abbiano mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina dell'IMU, appare necessario procedere alla ridefinizione del Regolamento, in conformità con le nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge di stabilità;

Ritenuto quindi opportuno, procede all'approvazione di singoli regolamenti di disciplina dei diversi tributi costituenti l'IMPOSTA UNICA COMUNALE, per evitare che l'eventuale contestazione sollevata nei confronti del regolamento di un singolo tributo possa incidere anche sull'applicazione degli altri regolamenti ed, infine, per rendere più agevole l'individuazione della disciplina di ogni singolo tributo;

Visto lo schema di Regolamento per l'applicazione dell'IMU, composto da n. 20 articoli che disciplina la componente IMU dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Vista la proposta di deliberazione relativa all'approvazione delle aliquote dell'Imposta municipale propria per l'anno 2014, inserita all'ordine del giorno del Consiglio Comunale unitamente alla presente;

Relaziona l'Assessore Tubiello facendo rilevare che si è ritenuto di portare all'approvazione i regolamenti IMU, TASI e TARI per senso di responsabilità nei confronti dei cittadini che si sarebbero trovati a giugno senza sapere cosa pagare e per l'Amministrazione futura che potrà fare affidamento su un bilancio solido.

La legge di stabilità 2014 L. 147/2103, come noto ha introdotta la nuova Imposta Unica Comunale (IUC). La nuova imposta non può essere considerata un unico tributo, in quanto al suo interno accorpa due diverse tipologie di imposte, costituite da una parte dall'IMU (che continuerà a costituire il principale tributo gravante sul patrimonio immobiliare diverso dall'abitazione principale) e dalla TASI (che invece si applicherà a tutti gli immobili e, quindi, anche alle unità immobiliari esenti dall'IMU) e, dall'altra, dalla TARI, che manterrà sostanzialmente la medesima disciplina della TARES semplificata introdotta dal D.L. 102/2013, convertito in L. 133/2013. Non essendo una vera e propria imposta ma solo un acronimo sotto il cui nome vengono inglobati tre differenti tributi, si è preferito regolamentarne, pur menzionando l'Imposta Unica, le singole imposte IMU TASI e TARI per evitare che in caso di modifiche e/o integrazioni per la singola tassa venga sottoposto all'approvazione del consiglio un unico regolamento. Si consideri anche la semplificazione di lettura e interpretazione che il cittadino ricava dalla suddetta divisione dei regolamenti.

I regolamenti comunali, in effetti, in particolare quelli inerenti materie fiscali, disciplinano in breve sintesi le disposizioni normative vigenti. Nel caso in questione, essendo alquanto vincolati dalla norma, vengono regolamentati i passaggi salienti della legge di stabilità che ha previsto l'applicazione della IUC. In estrema sintesi vengono delineati l'oggetto della materia, i soggetti attivi e passivi. La base imponibile da considerare, le aliquote e le detrazioni che verranno individuate con apposita delibera consiliare, come effettuare i versamenti e le varie attività di controllo e sanzionatorie che verranno effettuate.

Certo, non hanno la presunzione di essere esaustivi data anche la complessità della materia, ma comunque agevolano l'operato dei funzionari e cittadini nell'applicazione della legge di riferimento a cui si rimanda per tutto quanto non previsto.

Detto questo passerei alla presentazione dei singoli regolamenti, sapendo che:

per l'IMU sostanzialmente non si sono avute modifiche rispetto a quanto proposto l'anno 2013. La Tari, destinata a finanziare i costi per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, manterrà la stessa disciplina della TARES, che come noto sia la gestione che l'accertamento del riscosso è stata affidata al consorzio COVAR 14.

Qualche elemento di novità in più lo si riscontra nell'applicazione della nuova tassa denominata TASI, Tassa Servizi Indivisibili, introdotta per ripristinare l'IMU abolita nel 2013 sull'abitazione principale. Infatti la nuova tassa viene applicata a tutti coloro che posseggono o detengono a qualsiasi titolo (proprietari e inquilini) fabbricati compresa quindi l'abitazione principale. Sostanzialmente questo nuovo tributo, serve a finanziare tutti quei servizi di carattere generale, prestazioni e attività che il comune eroga e la cui utilità ricade su tutti i cittadini. Praticamente il nuovo tributo viene applicato per sopperire alla mancanza dei trasferimenti che lo Stato erogava ai comuni in sostituzione dell'IMU abitazione principale. La base del nuovo tributo, infatti, è il valore imponibile dell'immobile determinato in base alla rendita catastale, al reddito dominicale (terreni) o al valore di mercato (aree edificabili).

E' in effetti una reintroduzione sotto mentite spoglie dell'Imu sulla prima casa, senza peraltro garantire non solo lo sforzo fiscale che molti comuni ancora avrebbero avuto col prelievo Imu, ma neanche il gettito perso. Tuttavia le evidenti mancanze ed illogicità della disciplina, presupporrebbero un serio e tempestivo intervento di riscrittura di tutta la norma.

Con il regolamento che andremo ad approvare questa sera si è cercato di sintetizzare al massimo le norme che disciplinano l'applicazione della nuova tassa.

Le aliquote della TASI dovranno essere approvate tenendo conto della clausola di salvaguardia introdotta dal comma 677 della L. 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non potrà essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 6 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze ed al 10,6 per mille per tutti gli altri immobili.

Nella predisposizione del regolamento è stato tenuto in considerazione la possibilità di effettuare riduzioni e detrazioni soltanto dietro delibera di consiglio. Mi corre l'obbligo di sottolineare, in questo caso, come tutti i componenti l'Amministrazione coadiuvati dall'apporto tecnico dell'ufficio finanziario abbia preso in seria considerazione la possibilità di applicare eventuali esoneri, riduzioni o detrazioni. Faccio riferimento anche

alla possibilità di equiparare all'abitazione principale gli immobili concessi in comodato d'uso, possibilità richiesta da alcuni cittadini. E' stata, pertanto, effettuata un'indagine statistica di quanti potessero essere gli usufruttori di tale agevolazione. La somma elevata per far fronte a tale richiesta ci ha portati ad accantonare tale possibilità. Così come sono state considerate le eventuali detrazioni e agevolazione che potevano essere applicate alla normativa sulla TASI. Le rilevanti somme per far fronte a tali sgravi e il conseguente recupero delle stesse su tutti i cittadini ci ha fatto desistere dal disciplinare la materia. Ci è bastato considerare la teoria della coperta corta tanto in voga oggi nei palazzi centrali del potere. O scopri la testa per coprire i piedi o scopri i piedi e copri la testa.

Abbiamo perciò cercato, a nostro modesto avviso, la soluzione più equilibrata possibile.

Innanzitutto c'è da sottolineare come la riduzione anche per quest'anno della spesa corrente abbia influito positivamente sulle somme da recuperare. La somma complessiva che è stata richiesta grava di 0,1% in più sui possessori di abitazioni principali rispetto a tutti i possessori di altri immobili su cui grava già una aliquota Imu dello 0,9%.

Le aliquote proposte, pertanto, sono dell'1,5% per le abitazioni principali e dell'1,6% su tutti gli altri immobili. Con questo ulteriore sacrificio imposto ai cittadini andremo a recuperare i circa 480.000,00 individuati nei servizi generali gravanti su tutta la collettività così come indicati nella delibera che andremo a votare.

Il Cons. Adamo rileva che il comodato non è previsto e chiede se le spese correnti sono state tagliate oppure no

L'Assessore Tubiello replica che il bilancio è solido per l'avanzo di amministrazione e il fondo cassa, ma il patto di stabilità vincola fortemente le spese e la previsione del comodato avrebbe comportato € 40.000 di minore entrata, si sono già tagliati i servizi trasporto, le aliquote Irpef sono invariate dal 2007 con esenzione fino a 10.000€; si è scelto di non penalizzare ulteriormente i servizi finora erogati

Il Sindaco rileva come la scelta non sia stata arbitraria e che sono state fatte valutazioni e verifiche contabili

Il Cons. Adamo replica che non è possibile che non si siano trovati 40.000€ e che in questo modo si sono penalizzati i giovani.

Il Cons. Rollè ipotizzando circa 200 unità abitative interessate dal comodato afferma che forse valeva la pena di vedere quali erano i comodati veri e quali invece escamotage per non pagare.

Per quanto su indicato;

Richiamato il Vigente Statuto Comunale;

Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Visti i pareri positivi in ordine alla regolarità tecnica, contabile, del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 37 comma 3 dello Statuto e del Revisore del Conto

Successivamente il Sindaco pone in votazione la proposta e con il seguente risultato espresso in forma palese per alzata di mano

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 11
CONSIGLIERI VOTANTI	N.11
VOTI FAVOREVOLI	N.9
VOTI CONTRARI	N.2 (Rollè Adamo)

ASTENUTI

N.-

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria IMU, componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13.02.2014, con cui è stato differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014, il regolamento avrà efficacia dal 1° Gennaio 2014, sostituendo il precedente Regolamento IMU approvato per l'anno 2013, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23.12.2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28.12.2001 n. 448;
3. Di stabilire che il Regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22.12.2011 n. 214;
4. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, con pubblicazione sul sito Internet comunale, in analogia con le modalità ed i termini previsti dall'art. 8, comma 2 D.L. 102/2013 convertito in L. 124/2013.

Successivamente, con separata votazione espressa in forma palese

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 11
CONSIGLIERI VOTANTI	N.9
VOTI FAVOREVOLI	N.9
VOTI CONTRARI	N.-
ASTENUTI	N. 2 (Rollè Adamo.-

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000

del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
MOLINO Valter

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa RAVINALE Caterina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 267/2000, con decorrenza dal 11/04/2014

Candiolo, li 11/04/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa RAVINALE Caterina

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è **ESECUTIVA** il 04-apr-2014

avendo il Consiglio comunale dichiarato l'immediata eseguibilità
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)

Candiolo, li 11/04/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa RAVINALE Caterina
